



Decisione n. 7013 del 27 novembre 2023

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. ██████████ – Presidente

Prof.ssa ██████████ - Membro supplente

Prof. Avv. ██████████ - Membri supplente

Prof. Avv. ██████████ - Membro

Prof. Dott. ██████████ - Membro

Relatore: Prof. Avv. ██████████

nella seduta del 16 ottobre 2023, in relazione al ricorso n. 9417, presentato dal Sig. ██████████ (per brevità “il Ricorrente” o “parte ricorrente”) nei confronti di ██████████ nel prosieguo per brevità, “l’Intermediario”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. Il Ricorrente espone di aver attivato con l’Intermediario, sin dal 2013, un servizio di consulenza in materia di investimenti finanziari e di aver in tale contesto acquistato, mediante ordine telefonico impartito il 24 giugno 2015, n. 25.000 azioni Monte dei Paschi di Siena, per un controvalore di 47.976,22 euro, successivamente rivendute il 14 dicembre 2016 con un ricavo di euro 5.022,59.

Parte ricorrente lamenta che l'Intermediario non avrebbe reso alcuna informazione in merito a natura, caratteristiche e rischio dei titoli azionari, né sulla situazione economico-finanziaria in cui versava l'emittente, impedendogli di operare una consapevole scelta di investimento. Lamenta, inoltre, di non aver ricevuto alcuna informazione in corso di rapporto, nonostante la consulenza prestata, sul grado di rischio via via crescente insito negli investimenti, sui diversi raggruppamenti subiti dalle Azioni, sui ripetuti *downgrade* compiuti dalle agenzie di *rating* nei confronti dell'emittente né, ancora, sulle violazioni compiute da quest'ultimo, il quale avrebbe diffuso sul mercato informazioni false e fuorvianti, accertate dalla Consob. Osserva, poi, che ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi non può considerarsi sufficiente il documento generale sui rischi, trattandosi di documento generico e per il quale non vi è prova dell'avvenuta consegna e contestando al resistente di essersi limitato a consegnare, a seguito di richiesta documentale, un documento denominato "informativa titoli assoggettabili a c.d. *bail in*", datato 26 gennaio 2016, e dunque successivo all'investimento in contestazione.

L'istante rappresenta, altresì, che, nell'ambito del servizio di consulenza, parte resistente era tenuta ad effettuare la valutazione di adeguatezza dell'operazione, come confermato dalla registrazione della telefonata intercorsa tra l'istante medesimo e un operatore dell'Intermediario.

L'esito di tale valutazione, tuttavia, non sarebbe stato comunicato al ricorrente e, in ogni caso, non avrebbe mai potuto risultare positivo in considerazione della mancanza di adeguata conoscenza, esperienza, obiettivi di investimento e situazione finanziaria del ricorrente, il quale non aveva conseguito titoli di studio afferenti all'ambito economico-finanziario, né tantomeno aveva mai svolto professioni attinenti al settore degli investimenti essendo un ingegnere meccanico, ed avendo comunque indicato una propensione al rischio "media" non compatibile con le Azioni dedotte in lite.

Il Ricorrente chiede, pertanto, che il Collegio accerti la responsabilità dell'Intermediario per i danni arrecati e, in ogni caso, condanni parte resistente a

pagare in suo favore la somma di 42.953,63 euro a titolo di risarcimento, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

2. L'Intermediario, dal canto suo, si difende eccependo, in primo luogo, che il contratto stipulato tra le parti prevedeva anche la possibilità per il cliente di impartire ordini personali non preceduti da attività di consulenza, per i quali l'attività della banca era limitata ad un "supporto nella valutazione di adeguatezza". Laddove detta valutazione risulti negativa e il cliente intenda comunque proseguire, l'intermediario si limiterebbe a verificare l'appropriatezza dell'operazione e ad eseguire l'ordine nell'ambito degli altri servizi di investimento. Parte resistente osserva quindi che l'acquisto del 24 giugno 2015 rientrava appunto in questa tipologia di ordini impartiti personalmente dal cliente al di fuori di un servizio di consulenza, come comprovato dal documento denominato "Brogliaccio Elettronico" (il quale riepiloga le operazioni effettuate dal Ricorrente) che, in riferimento all'operazione d'acquisto del 24 giugno 2015, indica alla voce "Ord Pers" (ordine personale) la sigla "S" ("Si", quando non vi sia stata consulenza). L'Intermediario sostiene, quindi, di aver eseguito l'ordine di acquisto in regime di mera appropriatezza, essendo già stato autorizzato dal Ricorrente – nel corso della telefonata la cui registrazione è allegata al ricorso – a procedere all'acquisto dei titoli anche nel caso in cui l'investimento fosse risultato non adeguato. Quanto all'asserita carenza informativa, l'Intermediario osserva che il Ricorrente, in occasione della sottoscrizione del contratto quadro, ha dichiarato, fra l'altro, di aver ricevuto copia dell'"*Investor Education*", contenente il Documento informativo sui servizi prestati e sulla natura e rischi degli strumenti finanziari trattati, sottolineando altresì che egli, nel periodo intercorrente fra l'operazione di acquisto e l'operazione di vendita dedotte in lite, ha ricevuto il rendiconto datato 31 dicembre 2015, con il quale gli veniva segnalato il deprezzamento dell'investimento dopo sei mesi, sicché avrebbe potuto decidere di procedere alla vendita dei titoli *de quo*. Quanto infine alle doglianze relative ai questionari MiFID, parte resistente rileva che i documenti contengono domande volte a raccogliere le necessarie informazioni e che, dalle risposte rilasciate dal Ricorrente medesimo in occasione delle tre profilature depositate in atti emerge il

profilo di un investitore esperto, in grado di assumere decisioni di investimento in autonomia e di sopportare un certo livello di rischio, non essendo indicativa la circostanza che egli non fosse munito di una laurea in discipline finanziarie. Alla luce di tali argomentazioni, l'Intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso in quanto infondato.

3. Tanto parte attorea, che l'intermediario hanno prodotto repliche, entrambi per ribadire nella sostanza le rispettive posizioni e domande.

DIRITTO

Il ricorso, esaminate le risultanze istruttorie, può dirsi fondato per quanto di seguito specificati.

Si osserva, anzitutto, che non trova riscontro in atti la circostanza, addotta dal Ricorrente, secondo la quale l'ordine di acquisto delle azioni sarebbe stato impartito nell'ambito della prestazione di un servizio di natura consulenziale da parte dell'Intermediario. Sia la documentazione contrattuale versata in atti, sia la trascrizione di una telefonata intercorsa tra il cliente e l'operatore dell'intermediario resistente inducono a ritenere che l'ordine qui in esame sia stato impartito in autonomia dal cliente odierno ricorrente. Tale circostanza, sebbene idonea ad incidere sull'ampiezza delle verifiche di adeguatezza/appropriatezza dell'investimento di competenza dell'Intermediario, naturalmente non esimeva quest'ultimo dall'obbligo di fornire al cliente tutte le informazioni necessarie per effettuare una scelta d'investimento consapevole dei rischi e delle caratteristiche dei titoli di che trattasi.

Ebbene, sotto questo profilo non può dirsi che la banca convenuta abbia fornito elementi atti a dimostrare di aver correttamente adempiuto ai suddetti obblighi informativi, dei quali non vi è, a ben vedere, alcuna congrua evidenza in atti.

Del pari, parte resistente non ha provato di aver comunicato al cliente l'esito della valutazione di appropriatezza dell'investimento, alla cui erogazione era in ogni caso tenuta. Né varrebbe obiettare in proposito che il cliente, in base a quanto previsto dal contratto, avrebbe comunque autorizzato l'operazione anche in caso di esito negativo della valutazione di che trattasi. A prescindere dall'esito di tale

valutazione e dalla sua tempestiva comunicazione al cliente, infatti, fa in ogni caso emergere profili di criticità la previsione del contratto quadro che consente l'esecuzione di un investimento anche in caso di valutazione negativa di appropriatezza se non nel caso di espressa revoca, posto che in tal modo, si chiede all'investitore di autorizzare un'operazione senza sapere *ex ante* se essa è appropriata o meno al suo profilo, di fatto rinunciando *a priori* a ricevere la dovuta informazione. A ciò si aggiunge che, alla luce delle risposte fornite in sede di profilatura e dalle precedenti esperienze di investimento, il grado di conoscenza e di esperienza dell'odierno ricorrente in materia di investimenti finanziari non può dirsi in linea con le caratteristiche dei titoli di che trattasi. Il che assume carattere dirimente e assorbente di ogni altro profilo valutativo e di per sé radica la responsabilità dell'odierno resistente sotto il profilo risarcitorio.

Per quanto concerne, allora, la quantificazione del danno occorso, coerentemente con altre decisioni vertenti su accadimenti analoghi e in base ai principi già elaborati e applicati, il risarcimento da riconoscere in questa sede va determinato in 42.953,63 euro, pari alla differenza tra il valore dell'investimento iniziale (47.976,22 euro) e il controvalore di quanto ricavato dalla vendita dei titoli avvenuta il 14 dicembre 2016 (5.022,59 euro), da maggiorare con interessi e rivalutazione.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di € 51.071,87, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione. Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente